




CONTRIBUTI CONSORTILI: INFORMAZIONI GENERALI E DETERMINAZIONE IMPORTI



Consorzio di bonifica
Territori del Mincio



Il Consorzio di bonifica Territori del Mincio è stato costituito con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 7169 del 6/8/2012 per l'avvenuta fusione dei preesistenti Consorzi Fossa di Pozzolo e Sud Ovest Mantova ed il comprensorio di bonifica è stato delimitato ed approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/2994 del 08/02/2012, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 8 del 20/02/2012.

La D.G.R. stabilisce che la sua pubblicazione nel BURL produce gli effetti della pubblicità del perimetro consortile nei confronti di tutti gli interessati.

Per l'individuazione dei singoli benefici che gli immobili ritraggono dall'attività del Consorzio di bonifica i preesistenti Consorzi Fossa di Pozzolo e Sud Ovest Mantova hanno elaborato i relativi piani di classifica degli immobili, in conformità ai criteri ed indirizzi deliberati dalla Giunta regionale. Detti piani sono stati approvati da Regione Lombardia: rispettivamente con D.G.R. n. VI/42046 del 19/03/1999 per quanto attiene l'ex comprensorio Fossa di Pozzolo e con D.G.R. n. IX/1004 del 15/12/2010 per l'ex comprensorio Sud Ovest Mantova.

In attesa della redazione di un nuovo piano di classifica esteso a tutto il comprensorio, restano in vigore i precedenti piani che prevedono la suddivisione del territorio in zone o bacini perimetrati attraverso l'adozione di parametri tecnici ed economici opportunamente individuati per determinare i singoli benefici ritratti dagli immobili all'interno di ciascuna zona o bacino, sia per quanto attiene l'attività di bonifica che per l'irrigazione.

Le aliquote di contribuzione sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio di amministrazione sulla base del bilancio di previsione.

Di seguito si trascrivono per estratto i piani di classifica vigenti per i territori dei due soppressi Consorzi con indicazione dei coefficienti di contribuzione relativi ai servizi di bonifica ed irrigazione per ciascuna zona o bacino in cui è suddiviso il comprensorio.



SOGGETTI OBBLIGATI A CONTRIBUENZA, BENI OGGETTO DI IMPOSIZIONE, CONCETTO DI BENEFICIO

L'art. 10 del R.D. 215/1933, nonché l'art. 860 C.C., sanciscono che "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".

Ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione occorre pertanto che sussistano due presupposti: la proprietà del bene e l'ottenimento di un beneficio derivante dall'attività del Consorzio; beneficio diretto che si deve manifestare mediante rilevanti vantaggi di carattere igienico, economico, sociale e ambientale. Va aggiunto che seppur la legislazione faccia riferimento ai beni immobili situati entro il perimetro del comprensorio, tuttavia è ormai acquisito che anche immobili ubicati al suo esterno possano essere assoggettati a contribuzione qualora ritraggano benefici dall'attività dell'Ente.

L'art. 166, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) estende l'obbligo di contribuzione anche ai soggetti non consorziati che utilizzino canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi.

La Legge della Regione Lombardia n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) così recita all'art. 90:

"1. Il consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri ed indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, un piano di classificazione degli immobili, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Tale piano è approvato dalla Giunta regionale.

2. I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli ed extragricoli ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui all'art. 78 che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni del presente titolo.


3. I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi ovvero, previa convenzione, da altri soggetti che nei confronti degli utenti consortili già riscuotono tributi o tariffe per servizi pubblici.

4. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti ed hanno natura tributaria.

5. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere irrigue, chiunque utilizza la rete dei canali consortili come recapito di scarichi anche se depurati, è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal consorzio.

6. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuzione in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuzione di cui al comma 1. Non può essere determinato un importo minimo di contribuzione. I contributi inferiori alla soglia di economicità di riscossione, fissata con deliberazione della Giunta regionale, non vengono riscossi.

7. Chiunque, ancorché non consorziato che utilizza a qualsiasi titolo ed uso acque superficiali o sotterranee op-



pure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto in relazione alla stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali ed acque sotterranee ed altresì alla funzione svolta dalla rete dei colatori, mantenuta e gestita dai consorzi di bonifica anche a vantaggio degli utenti non agricoli.

8. I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi, i consorzi di bonifica devono rivedere gli atti di concessione, individuando il relativo canone da determinare in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme introitate sono utilizzate esclusivamente a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi.

9. Gli enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto. Per gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura le cui acque trovano recapito nel sistema scolante del relativo comprensorio di bonifica, il contributo di bonifica, limitatamente alla quota riferita allo scolo delle acque reflue urbane, è assolto dall'ente gestore del servizio di fognatura, con decorrenza dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità di attuazione di tale riscossione". Da ciò ne discende che nell'ambito del comprensorio risultano assoggettabili a tributo i suoli agricoli e gli immobili a destinazione extragricola di qualsiasi natura essi siano, quali fabbricati urbani, linee ferroviarie ed elettriche, strade, autostrade, ecc., purché ritraggano un beneficio diretto e specifico dall'attività consortile.

Cosa si debba intendere per bene immobile, è sancito dall'art. 812 C.C.: "Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo".

Le spese da ripartire sono quelle relative all'esecuzione delle opere di competenza statale e/o regionale, se non poste a totale carico dello Stato e/o della Regione, nonché quelle afferenti la manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e quelle occorrenti per il funzionamento dell'Ente (artt. 7, 17, 59 - R.D. 215/1933).

L'attività del Consorzio si esplica nel miglioramento e nella salvaguardia delle caratteristiche produttive ed ambientali intese in senso lato, garantendo la conservazione del suolo, la sistemazione idrogeologica del terreno e la regimazione dei corsi d'acqua, lo scolo naturale e artificiale delle acque, la tutela e l'incremento delle risorse idriche, l'utilizzazione del terreno e delle risorse naturali, la protezione del suolo contro le erosioni e i movimenti franosi, la realizzazione di arginature ecc.; tutte attività che favoriscono il miglioramento di quel processo di sviluppo economico e sociale indispensabile in una società civile.

E' proprio ed unicamente in ragione del beneficio conseguito dagli immobili per effetto dell'attività consortile che il piano di classifica chiama a contribuzione tutti i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli alla gestione del Consorzio per l'adempimento di tutte le finalità istituzionali dell'Ente.

Il beneficio è di natura economica in quanto i vantaggi arrecati dalla bonifica sono riconducibili alla tutela dei valori fondiari e dei redditi raggiunti attraverso l'attività del Consorzio, in funzione della diversa entità del danno che viene evitato e più propriamente in relazione al differente "rischio idraulico" cui sono soggetti gli immobili posti nel comprensorio.

Proprio per esprimere questo concetto, occorre definire, oltre ai vari indici tecnici necessari per la ripartizione del territorio in zone idraulicamente omogenee, un indice economico che fornisca la diversa entità del reddito di ciascun immobile salvaguardato.

Escludendo la parametrizzazione dell'indice economico in funzione dei valori fondiari, perché questi sono influenzati da una molteplicità di fattori concretamente non definibili su così ampia scala, è corretto fare riferimento alla rendita degli immobili, ed a questo fine risultano essenziali le rendite catastali che costituiscono la base conoscitiva per l'individuazione dei rapporti economici esistenti tra i vari tipi di immobili, sia nell'ambito di ciascun settore (agricolo ed extragricolo), che tra i due settori.

In particolare per il settore extragricolo il riferimento alla rendita catastale risulta un passaggio di fatto obbligato, infatti il servizio catastale dell'Agenzia delle Entrate suddivide in gruppi le unità immobiliari urbane calcolandone la consistenza in vani utili, metri cubi o metri quadrati in funzione della loro destinazione; moltiplicando questi valori per la tariffa unitaria, si ottiene la relativa rendita, che rappresenta l'unico parametro comune a tutti gli enti urbani.

Il dato catastale è il mezzo che con maggiore rapidità consente il censimento della proprietà extragricola e risulta idoneo per i fini ricercati, poiché i valori di rendita esprimono con adeguata differenziazione la potenzialità che hanno i fabbricati di fornire reddito in rapporto alle loro caratteristiche e destinazioni d'uso. Detta rendita rappresenta un reddito medio ordinario che rimane correlato alla categoria e classe di ciascuna unità immobiliare.

Può avvenire che il classamento attribuito a suo tempo dal Catasto non risulti aggiornato al reale stato di fatto dell'immobile, ma in questi casi è possibile richiedere una nuova attribuzione di rendita. Con la procedura DOGFA predisposta dal Ministero delle Finanze è possibile ottenere in tempo reale l'attribuzione della rendita catastale degli immobili urbani e ne è prevista anche l'esenzione nel caso in cui un fabbricato venga dichiarato dal Comune inabitabile o inagibile, con attribuzione della categoria di "unità collabente".

La classifica deve essere uno strumento di uso pratico, poiché tutti gli anni va aggiornata sulla scorta delle variazioni intervenute nella consistenza e titolarità del patrimonio immobiliare, pertanto i dati da utilizzare devono essere di facile reperibilità e non soggetti a valutazioni discrezionali, ragione per cui i dati catastali appaiono i più idonei a questo scopo, come desunti dagli atti del Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.

La difesa idraulica e la distribuzione dell'acqua ad uso irriguo sono le attività fondamentali che gestisce il Consorzio con la tenuta in esercizio e con la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali, degli impianti idrovori e dei manufatti in genere, costituenti l'insieme delle opere consortili. Così gli oneri afferenti la difesa idraulica sono a carico di tutti gli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, poiché tutti beneficiano di questa attività, con la sola eccezione di quelle modeste porzioni di territorio rappresentate da golene aperte od interne agli argini fluviali, oppure zone di gronda a scolo diretto ove l'Ente, di fatto, non svolge alcuna attività.

Gli oneri relativi all'irrigazione vanno ripartiti invece tra coloro che possono fruire di questo servizio, secondo le diverse modalità con le quali lo stesso viene erogato dal Consorzio, inserendovi pure le utenze industriali in rapporto alla potenza sfruttabile.

RIPARTO DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA

Beneficio degli immobili a destinazione agricola

Il beneficio ritratto dall'attività di bonifica è definibile, secondo la più recente dottrina, quale "rischio idraulico evitato" che viene determinato con l'individuazione di opportuni indici tecnici ed economici.

Quali indici tecnici si considerano: intensità delle opere di bonifica, soggiacenza o giacitura idraulica dei suoli, comportamento idraulico dei suoli.

Componendo gli indici tecnici elementari si perviene alla determinazione dell'indice di rischio idraulico; detto indice, correlato al relativo indice economico, individua l'indice di beneficio finale che individua il diverso grado di beneficio che gli immobili posti nel comprensorio consortile risultano ritrarre dall'attività svolta dal Consorzio nel campo della difesa idraulica. Tale beneficio risulta diverso per ciascuna zona o bacino in funzione della maggiore o minore necessità di interventi consortili, in relazione all'altimetria dei terreni, alla natura dei suoli ed alla capacità di deflusso naturale o meno delle acque di supero.

Beneficio degli immobili a destinazione extragricola

La morfologia pianeggiante del comprensorio implica l'esigenza di dover fruire di una fitta rete di scolo per garantire un adeguato e sollecito smaltimento delle acque in eccesso in ogni circostanza. La rete di scolo è per la massima parte ad uso promiscuo tra scolo ed irrigazione e la vigilanza deve essere continua per prevenire rischi connessi a situazioni di grave emergenza, quali precipitazioni eccezionali che confluiscono improvvisamente in un circuito idrico consortile già quasi completamente invasato a pieno regime. Anche la salvaguardia idraulica dell'intera città di Mantova dipende totalmente dagli impianti idrovori consortili, costituendo il punto più delicato dell'intero sistema di difesa, infatti i tempi di corrivazione sono ridottissimi, imponendo un controllo ed una presenza continua del personale, dovendo gli interventi essere improntati alla massima tempestività.

Lo scenario del territorio comprensoriale è contraddistinto da una costante alternanza di aree agricole e di insediamenti urbani e produttivi, pertanto l'attività di salvaguardia idraulica consortile non può essere discriminata per l'uno o l'altro degli ambiti, in quanto tutti gli immobili presenti nel comprensorio ne sono interessati ritraendone un beneficio diretto e specifico.

Se ciò è ormai ampiamente acquisito anche dalla giurisprudenza in materia, negli ultimi anni si è evidenziato un nuovo aspetto del problema, correlato alla progressiva



estensione delle reti fognarie realizzate nei centri urbani, ove gli scarichi degli insediamenti civili, e talvolta anche le acque piovane, vengono coltate in un'unica rete, pertanto gli immobili a destinazione extragricola che fruiscono di un servizio di fognatura saranno chiamati a contribuzione in rapporto al beneficio diretto e specifico che gli stessi ritraggono per la quota parte di collettamento delle acque piovane che viene smaltita dal Consorzio.

Il beneficio apportato dalla bonifica è inerente alla redditività del suolo anche per gli immobili a destinazione extragricola, poiché il miglioramento delle condizioni ambientali ha incentivato una trasformazione della fisionomia economica e sociale del territorio consentendo nuovi insediamenti e valorizzando l'intero patrimonio immobiliare.

Tuttavia, per il settore extragricolo, detti miglioramenti sono di natura più varia rispetto a quelli ritratti dai terreni perchè

connessi, oltreché alla salvaguardia idraulica, alla salubrità dei luoghi e ad aspetti più propriamente igienico-sanitari, correlabili sempre al suolo quale bene tutelato dall'attività consortile. Ne discende che anche per questi immobili il beneficio è definibile quale rischio idraulico evitato, potendo ad essi attribuire indici tecnici ed economici comparabili con quelli adottati per i terreni.

Ciò premesso, gli indici tecnici considerati per il settore extragricolo sono: intensità delle opere di bonifica, giacitura dei suoli, comportamento idraulico dei suoli, collettamento acque.

Componendo gli indici tecnici elementari si perviene alla determinazione dell'indice di rischio idraulico; detto indice, correlato al relativo indice economico, individua l'indice di beneficio finale.



RIPARTO DEI CONTRIBUTI DI IRRIGAZIONE


Analogamente a quanto adottato per la bonifica, anche per l'irrigazione la determinazione del beneficio che i terreni agricoli ritraggono dall'attività consortile viene individuato con l'analisi di opportuni indici tecnici ed economici.

Gli indici tecnici presi in considerazione per un'obiettiva valutazione del diverso grado di beneficio ottenuto con l'irrigazione sono i seguenti:

- intensità delle opere di irrigazione,
- dotazioni irrigue unitarie,
- comportamento agronomico dei terreni.

La trasformazione del comprensorio consortile da asciutto in irriguo ha comportato una vera e propria "rivoluzione verde" con adozione di nuovi ordinamenti colturali, intensificazione delle attività di trasformazione aziendale dei prodotti agricoli ottenuti, migliore utilizzazione di tutte le moderne acquisizioni del progresso tecnologico, con la risultante di un generale maggior dinamismo produttivo e maggiore remuneratività.

La trasformazione irrigua ha comportato un diverso aumento della P.L.V. in funzione delle diverse suscettività produttive dei terreni all'irrigazione e con analisi economiche degli ordinamenti colturali più diffusi adottati si è definito il diverso risultato economico quale margine netto rispetto alla P.L.V.




ALIQUOTE DI CONTRIBUENZA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di anno in anno l'approvazione delle aliquote presentate nella relazione al bilancio preventivo, pubblicato sul sito web del Consorzio a questo indirizzo:

<https://www.territoridelmincio.it/amministrazione-trasparente/bilanci/123-bilancio-preventivo-e-consuntivo>

Tale relazione, liberamente scaricabile dall'indirizzo indicato, contiene le tabelle di dettaglio delle aliquote effettive risultanti per i bacini di bonifica e di irrigazione.





CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO


PIANO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI
(L.R. 9 dicembre 2008, n° 31 - art.90)

- BT101 - zona 1 scolo normale
- BT102 - zona 1 scolo diretto
- BT201 - zona 2 scolo normale
- BT202 - zona 2 scolo diretto
- BT301 - zona 3 scolo normale
- BT302 - zona 3 scolo diretto
- BT304 - zona 3 scolo sottostante
- BT401 - zona 4 scolo normale
- BT402 - zona 4 scolo diretto

DATA PRELIEVO

BACINI DI BONIFICA

SCALE 1: 10000





CONSORZIO DI BONIFICA
FOSSA DI POZZOLO


PIANO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI
(L.R. 5 dicembre 2008, n°31 - art.90)

-  irrigazione zona 1
-  irrigazione zona 2
-  irrigazione zona 3

FOSSA DI POZZOLO

BACINI DI IRRIGAZIONE

FOSSA DI POZZOLO





Consorzio di bonifica
Territori del Mincio